



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 19.09.1997
COM(97) 458 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta è intesa a stabilire le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e a ripartirle equamente fra gli Stati membri. La fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca è di esclusiva competenza della Comunità e scaturisce dagli obblighi enunciati all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992¹, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.

Nell'ambito delle consultazioni bilaterali sui reciproci diritti di pesca tra la Comunità e la Norvegia, il TAC e la parte della Comunità per la passera del Mare del Nord sono state aumentate.

La proposta intende affrontare tali problemi modificando il regolamento (CE) n. 390/97²

¹ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1

² GU n. L 66 del 6.3.1997, pag. 1, Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. xxx/97 (GU n. Lxxx del xxxx.1997, pag. x)

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO
recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 390/97¹ che stabilisce, per alcuni
stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997
e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura¹, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca;

Considerando che il regolamento (CE) n. 390/97² stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, i TAC per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

Considerando che, nell'ambito delle consultazioni bilaterali sui reciproci diritti di pesca tra la Comunità e la Norvegia, il TAC e la parte della Comunità per la passera del Mare del Nord è stata aumentata;

Considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 deve essere modificato di conseguenza,

¹ GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1

² GU n. L 66 del 6.3.1997, pag. 1, Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. xxx/97 (GU n. L xxx del xxxx.1997, pag. x)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce i corrispondenti elementi dell'allegato del regolamento (CE) n. 390/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: IIa (1), IV	
België / Belgique	5360	(1)	Acque della Comunità
Danmark	17430	(2)	Di cui non più di 40000+F2351 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia
Deutschland	5030		
Ellada			
España			
France	1010		
Ireland			
Italia			
Luxembourg			
Nederland	33500		
Osterreich			
Portugal			
Suomi/Finland			
Sverige			
United Kingdom	24800		
EC	87130 (2)		
TAC	91000		

ISSN 0254-1505

COM(97) 458 def.

DOCUMENTI

IT

03 08 02 14

N. di catalogo : CB-CO-97-472-IT-C

ISBN 92-78-24656-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo